



Senago, 20 dicembre 2017

Città Metropolitana di Milano
Settore Ambiente - Servizio Rifiuti Bonifiche ed AIA
Viale Piceno n. 60
20129 Milano
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

E p.c.: **Al Comune di Senago** in via XXIV maggio 1
postacertificata@comune.senago.legalmail.it

Al Comune di Bollate in piazza Aldo Moro 1
comune.bollate@postemailcertificata.it

Ad ARPA Lombardia – Dipartimento di Milano
dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

Ad ATS Milano – Dipartimento di Prevenzione
Ufficio Relazioni con il Pubblico
protocollogenerale@pec.ats-milano.it
dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it

Consorzio Parco delle Groane
protocolloparcogroane@promopec.it

Oggetto: **osservazioni alla Verifica di VIA – Progetto Preliminare** datato ottobre 2017 -
“**Richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi del Dlgs 152/2006 e s.m.i., per l'ampliamento ed il proseguimento dell'attività di recupero rifiuti in procedura ordinaria**”.
la Ditta Monvil Beton S.r.l., Cusano Milanino (MI) in Via Matteotti 14/C, **progetto Codice: VER311-MI** per il quale in data 27/10/2017 ha richiesto la verifica di assoggettabilità a V.I.A. alla Città Metropolitana di Milano, ai sensi dell'articolo 6 della l. r. 2 febbraio 2010, n. 5.

Progetto: Monvil Beton S.r.l.,- progetto di ampliamento dell'attività di recupero dei rifiuti e proseguimento ai sensi dell'art. 208 del Dlgs 152/2006 e s.m.i. - Senago in ATEg16.

Autorità competente: Provincia di Milano - Codice: VER311-MI

Richiesta di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. alla Città Metropolitana di Milano

AVVISO AL PUBBLICO

La Ditta Monvil Beton S.r.l., Cusano Milanino (MI) in Via Matteotti 14/C, ha predisposto lo studio preliminare ambientale relativo al progetto di ampliamento della propria attività di recupero dei rifiuti e proseguimento della stessa in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 208 del Dlgs 152/2006 e s.m.i. in comune di Senago all'interno dell'ambito estrattivo ATEg16 del Piano cave provinciale, per il quale in data 27/10/2017 ha richiesto la verifica di assoggettabilità a V.I.A. alla Città Metropolitana di Milano, ai sensi dell'articolo 6 della l. r. 2 febbraio 2010, n. 5.

Suddetto materiale è stato contestualmente depositato presso l'Autorità competente metropolitana.

Il progetto in questione consiste nell'ampliamento sia in termini quantitativi sia in termini di superfici dell'attuale attività di messa in riserva R13 e recupero R5 dei rifiuti e nel proseguimento della stessa in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 208 del Dlgs 152/2006 e s.m.i..

La messa in riserva consiste nello stoccaggio temporaneo dei rifiuti in un'area ben circoscritta, al fine di mantenere separate queste tipologie di materiale dalle materie prime presenti nell'insediamento; l'attività di recupero R5 dei rifiuti inerti prevede fasi di frantumazione, selezione granulometrica, eventuale separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate ed eventuale omogeneizzazione e integrazione con i prodotti ottenuti dal trattamento degli altri rifiuti non pericolosi e/o con materie prime inerti naturali, per l'ottenimento di materie prime secondarie per l'edilizia.

Il progetto preliminare dell'opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:

- Città Metropolitana di Milano – Settore Ambiente – Servizio Rifiuti in viale Piceno 60 a Milano;
- Comune di Senago in via XXIV maggio 1
- Comune di Bollate in piazza Aldo Moro 1
- ARPA Lombardia - Dipartimento di Milano
- ATS di Milano – Dipartimento di Prevenzione

La presente forma di pubblicazione tiene luogo delle comunicazioni di cui all'art. 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Gli elaborati del progetto preliminare e lo Studio preliminare ambientale saranno consultabili a breve su WEB all'indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.

Ai sensi dell'art. 19 del d.lsg 152/06 chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta osservazioni sull'opera in questione, indirizzandoli all'autorità competente sopra indicata **entro 45 (quarantacinque) giorni** dalla data di pubblicazione dell'avviso nel sito web SILVIA del presente annuncio.

L'invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante posta certificata al seguente indirizzo:

protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Il legale rappresentante – Giorgio Villazzi

Premesso**Estratto da Verifica di VIA Progetto preliminare alla pag. 17÷90***Monvii Beton S.r.l. – Insediamento produttivo in comune di Senago (MI)**Richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi del Digs 152/2006 e s.m.i., per l'ampliamento ed il proseguimento dell'attività di recupero rifiuti in procedura ordinaria*




Regio Decreto 3287/23 - Aree individuate da L.R. 31/08 art. 34 e 44 - funzioni conferite alle province, alle comunità montane e agli Enti parco ed ai comuni	Aree in vincolo idrogeologico. Gli interventi di trasformazione d'uso del suolo (modifica permanente delle modalità di utilizzo e occupazione dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico) sono subordinati ad autorizzazione, rilasciata in conformità alle indicazioni/ informazioni idrogeologiche contenute negli studi geologici comunali, nei piani territoriali e nei piani forestali	L'area in esame <u>non ricade in area soggetta a vincolo idrogeologico.</u>	Carta dei Vincoli dello Studio geologico del PGT del Comune di Senago (Figura 2) Carta della Difesa del suolo del PTCP (Figura 3)
LR. 31/08 art. 78, 79, 80 - funzioni dei Consorzi di bonifica R.R. di polizia idraulica n. 3 del 18/02/10 (art.3, art.4 comma2.4) - distanza dai canali dalle altre opere di bonifica Dgr 4287 del 5/10/2012 - riordino dei reticoli idrici	Fasce di rispetto inedificabili 5- 10 metri II R.R. specifica le attività consentite e/o vietate, nonché le eventuali opere soggette a concessione/ autorizzazione dal Consorzio di Bonifica di riferimento (es.: tombature/modifiche canali)	L'area in esame <u>non ricade entro la fascia di rispetto (polizia idraulica) da corsi d'acqua e canali appartenenti al reticolo principale e minore.</u>	Carta dei Vincoli dello Studio geologico del PGT del Comune di Senago (Figura 2)
TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE			
Sistema delle aree regionali protette (L.r. n. 86/1983 art. 1 e 2), sottoposte anche a tutela paesaggistica (art. 142, lettera f) del D. lgs.42/2004) Aree con valenza ecologica "di collegamento" appartenenti alla Rete ecologica individuate ai sensi della DGR 10962/08 (non già escluse per effetto dei presenti criteri)	Parchi regionali e relativi territori di protezione esterna (se individuali); - Parchi locali di interesse sovracomunale (PLUS); - zone di particolare rilevanza naturale; - Aree con valenza ecologica "di collegamento" appartenenti alla Rete ecologica regionale, provinciale e locale, (es.: corridoi ed aree di secondo livello)	L'area in esame <u>non ricade in parchi regionali e relativi territori di protezione esterna, né parchi locali di interesse sovracomunale, né in zone di particolare rilevanza naturale, né in aree appartenenti alla Rete ecologica</u>	Geoporta Regione Lombardia – Aree protette (Figura 6) Carta della Ricognizione delle aree soggette a tutela del PTCP (Figura 7)

L'affermazione che **“L'area in esame non ricade in parchi regionali e relativi territori di protezione esterna, né parchi locali di interesse sovracomunale, né in zone di particolare rilevanza naturale, né in aree appartenenti alla Rete ecologica”** è da approfondire poiché è tra i criteri penalizzanti, come è rappresentato nei documenti a corredo del PGT del Comune di Senago la zona è tutelata e vincolata.

- **Ambiti ed elementi di prevalente valore naturale**
Art. 20 - Ambiti di rilevanza naturalistica
- **Ambiti ed elementi di prevalente valore storico e culturale**
Art. 26 - Ambiti di rilevanza paesistica
- **Parchi e riserva nazionali o regionali istituite (art. 1 f)**

Inoltre


Evidenziamo quanto estratto dal PGT del Comune di Senago

COMUNE DI SENAGO 	
Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Governo del Territorio 	
Studio, Consulenza, Assistenza tecnica	
Descrizione: Carta dei vincoli	Scala: 1:10.000 Tav. n°: 1/1
Revisione: Daniel Bazzucchi	Data: Maggio 2014

*Estratto dal PGT 2014 – doc.: 2014_05_30
RapportoAmb – Carta dei vincoli - Tavola 1/1 - maggio 2014*



Estratto dal PGT 2014 – doc.: 2014_05_30 # RapportoAmb – Carta dei vincoli - Zona in oggetto



Estratto dal PGT 2014 – doc.: 2014_05_30 # RapportoAmb – Carta dei vincoli - Particolare zona in oggetto

Legenda * - **	
	Limite comunale
	Parchi regionali
	Giardini e parchi storici (art.31)
	Unità tipologiche e di paesaggio (art. 19)
	Parchi naturali istituiti e proposti
	Nudei di antica formazione (art.31)
	Fasce boscate (art.52)
	Corsi d'acqua (art.24)
	Architettura civile e industriale (art.32)
	Fasce di rilevanza paesistico - fluviale (art.23)
	Ambiti di rilevanza naturalistica (art.20)
	Ambiti di rilevanza paesistica (art.26)
	Bellezze d'insieme (D. Lgs. 42/04 - art. 136, comma 1, lettere c) e d))
	Fiumi e corsi d'acqua (D. Lgs. 42/04 - art. 142, comma 1, lettera c)
Vincoli da Piano Paesistico Regionale	
	Area di rispetto attrezzature, cimiteri, impianti tecnologici
	Area di rispetto generica
	Zone sottoposte a tutela
	Vincoli ex-lege 1089/39
	Parchi e riserve nazionali o regionali istituiti (art. 1 f)
	Altri ambiti vincolati ex-lege 431/85
	Fascia di rispetto e introdotti AT
* Proulchi di Milano, Piano Territoriale di Coordinamento Proulchi 2012 (ad eccezione di Fascia rispetto e introdotti)	
** Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (reticolo idrico principale e minore) riportata nella Tavola PR_2 del Piano di Regole*	

*Estratto dal PGT 2014 – doc.: 2014_05_30
RapportoAmb – Carta dei vincoli - Tavola 1/1 - maggio 2014
Legenda*

Legenda * - **



Limite comunale



Parchi regionali




Ambiti di rilevanza naturalistica (art.20)



Ambiti di rilevanza paesistica (art.26)



Area di rispetto generica



Zone sottoposte a tutela



Vincoli ex-lege 1089/39



Parchi e riserve nazionali o regionali istituiti (art. 1 f)

Estratto dal PGT 2014 – doc.: 2014_05_30

RapportoAmb – Carta dei vincoli - Tavola 1/1 - maggio 2014

Legenda - Particolari

Estratto da

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.93 del 17 dicembre 2013

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi

n. 12 del 19 marzo 2014, ai sensi dell'art.17 comma 10 della LR 12/2005

Norme di attuazione

Sezione II - Disposizioni speciali ed operative

Paragrafo 1 - Ambiti ed elementi di prevalente valore naturale

Art. 20 - Ambiti di rilevanza naturalistica

1. Le Tavole 2 del PTCP individuano gli ambiti di rilevanza naturalistica connotati dalla presenza di elementi di rilevante interesse naturalistico, geomorfologico, agronomico, in diretto e funzionale rapporto fra loro. Tali ambiti comprendono le aree di naturalità individuate dai vigenti piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali.

2. Oltre ai macro obiettivi di cui all'art.3 e agli obiettivi specifici per la tutela e la valorizzazione del paesaggio di cui all'art.17, il PTCP definisce i seguenti ulteriori obiettivi:

- a) Favorire il riequilibrio ecologico dell'area attraverso la tutela e la ricostruzione degli habitat naturali;
- b) Valorizzare le risorse naturalistiche, sviluppandone il ruolo di presidio ambientale e paesistico, attraverso il potenziamento dei loro elementi strutturali;
- c) Sostenere e conservare l'identità del territorio, promuovendo la diversificazione delle attività agricole mediante tecniche colturali ecocompatibili e la valorizzazione multifunzionale dei boschi.

3. Per gli ambiti di rilevanza naturalistica, valgono i seguenti indirizzi:

- a) Orientare gli interventi agroforestali alla creazione di fasce tampone, di ambienti di fitodepurazione, di impianti arborei per la produzione di biomassa e di impianti arborei di connessione delle fasce boscate esistenti;
- b) Evitare la frammentazione degli ambiti in questione e la compromissione della loro funzionalità ecologica;
- c) Evitare la compromissione o il danneggiamento di zone umide o aree boscate di elevato valore biologico e naturale che, nel caso di interventi di trasformazione di suolo nelle vicinanze, dovranno essere protette e dotate di idonee fasce buffer di protezione;
- d) Conservare gli elementi orografici e geomorfologici del terreno;
- e) Integrare il ripristino ambientale delle aree di cava con il progetto di rete ecologica provinciale anche in riferimento al Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico-ambientali;
- f) Evitare la localizzazione di impianti di smaltimento, trattamento e recupero dei rifiuti;
- g) Evitare l'apertura di nuove cave;
- h) Evitare la localizzazione di cartellonistica pubblicitaria in ambito extraurbano.

4. Il Comune, nei propri atti di pianificazione, verifica e integra, a scala di maggior dettaglio, gli ambiti regolati dal presente articolo, dettando disposizioni volte a indirizzare e controllare le eventuali trasformazioni e a prescrivere il corretto inserimento degli interventi edilizi ammessi.

Paragrafo 2 – Ambiti ed elementi di prevalente valore storico e culturale

Art. 26 - Ambiti di rilevanza paesistica

1. Le Tavole 2 del PTCP individuano gli ambiti di rilevanza paesistica costituiti dalle aree connotate dalla presenza di elementi di interesse storico-culturale, geomorfologico e naturalistico nonché dalle aree che richiedono una riqualificazione dal punto di vista paesistico.

2. Oltre ai macro obiettivi di cui all'art.3 e agli obiettivi specifici per la tutela e la valorizzazione del paesaggio di cui all'art.17, il PTCP per gli ambiti di rilevanza paesistica definisce i seguenti ulteriori obiettivi:

- a) Tutelare e potenziare gli elementi costitutivi culturali, storici e naturali che caratterizzano il paesaggio in riferimento alle macro caratteristiche dell'Unità tipologica di paesaggio di appartenenza;
- b) Sviluppare le attività di fruizione, ricreative e culturali, compatibili con l'assetto paesistico e con le esigenze di tutela paesistica.

3. Per gli ambiti di rilevanza paesistica valgono i seguenti indirizzi e prescrizioni aventi efficacia prevalente ai sensi del precedente articolo 18, comma 1:

Indirizzi:

- a) Progettare gli interventi con attenzione all'inserimento storico, paesistico e ambientale e alla conservazione degli elementi di riconoscibilità e specificità storico-tipologica esistente;
- b) Completare e riqualificare il margine urbano dei nuclei esistenti in caso di eventuali nuove espansioni edilizie, minimizzando la realizzazione di nuovi nuclei isolati e/o distaccati da quelli esistenti, salvaguardando le visuali prospettiche da cui è possibile godere degli elementi che compongono l'assetto paesistico e imponendo un'altezza massima non superiore all'altezza degli edifici presenti all'interno del nucleo di antica formazione individuato negli strumenti di pianificazione comunale;
- c) Conservare gli elementi orografici e geomorfologici, fatti salvi gli interventi ammessi dal vigente piano provinciale delle cave;
- d) Evitare l'installazione di nuovi elettrodotti aerei e di cartellonistica pubblicitaria che interferisca con la percezione visiva di beni culturali tutelati e del loro contesto. Per gli elettrodotti esistenti in tale situazione va incentivato il loro interrimento.

Prescrizioni:

- a) Laddove gli ambiti di rilevanza paesistica corrispondono a beni paesaggistici di cui all'art.136 del D.Lgs.42/2004, si applicano anche le prescrizioni di cui all'articolo 16 bis delle N.d.A del PPR e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni delle stesse;
- b) Non è consentita la realizzazione di nuovi insediamenti isolati e/o distaccati dai nuclei esistenti;
- c) I progetti di interventi, sia insediativi che infrastrutturali, di rilevanza sovracomunale, non sottoposti a valutazione di impatto ambientale e localizzati in aree non vincolate ai sensi degli articoli 10 e 134 del decreto legislativo 42/2004 e non disciplinate dal PAI vigente, debbono essere oggetto di esame di

impatto paesistico ai sensi degli articoli 25 e seguenti delle norme di attuazione del PPR. A tal fine, i progetti devono essere corredati da un apposito studio di compatibilità paesistico ambientale che, sulla base di specifiche analisi, valuti gli effetti e le interferenze sulle componenti paesistiche e ambientali e indichi le conseguenti misure di mitigazione e compensazione da adottare, anche con riferimento al Repertorio degli interventi di riqualificazione ambientale.

4. Il Comune, nei propri atti di pianificazione, verifica e integra a scala di maggior dettaglio tali ambiti e specifica eventuali ulteriori territori che presentano caratteri di rilevanza paesistica.

20 - Norme di Attuazione PTCP - Provincia di Milano

Art. 1. (*)

(*) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 151, del 26-6-1986 (G.U. 2-7-1986 n. 31-bis) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione.

"All'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24-7-1977, n. 616, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29-6-1939, n. 1497:

- a. i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b. i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c. i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio decreto 11-12-1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d. le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e. i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f. i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;**
- g. i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
- h. le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i. le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13-3-1976, n. 448 (1);

(1) Il decreto del Presidente della Repubblica citato concerne "Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come abitat degli uccelli acquatici; firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971.

- l. i vulcani;
- m. le zone di interesse archeologico.

Il vincolo di cui al precedente comma non si applica alle zone A, B e - limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2-4-1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'art. 18 della legge 22-10-1971, n. 865.

Sono peraltro sottoposti a vincolo paesaggistico, anche nelle zone di cui al comma precedente, i beni di cui al numero 2) dell'art. 1 della legge 29-6-1939, n. 1497.

Nei boschi e nelle foreste di cui alla lettera g) del quinto comma del presente articolo sono consentiti il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia

L'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29-6-1939, n. 1497, deve essere rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni. Le regioni danno immediata comunicazione al Ministro per i beni culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa documentazione. Decorso inutilmente il predetto termine, gli interessati, entro trenta giorni, possono richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali, che si pronuncia entro sessanta giorni

dalla data di ricevimento della richiesta. Il Ministro per i beni culturali e ambientali può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione.

Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, il Ministro per i beni culturali e ambientali può in ogni caso rilasciare o negare entro sessanta giorni l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29-6-1939, n. 1497, anche in difformità dalla decisione regionale.

Per le attività di ricerca ed estrazione di cui al Regio decreto 29-7-1927, n. 1443, l'autorizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali, prevista dal precedente nono comma, è rilasciata sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Non è richiesta l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29-6-1939, n. 1497, per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, nonché per l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie od altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio. Le funzioni di vigilanza sull'osservanza del vincolo di cui al quinto comma del presente articolo sono esercitate anche dagli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali".

Chiediamo

1. Di prendere in considerazione nella **Verifica di VIA – Progetto Preliminare - “Richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi del Dlgs 152/2006 e s.m.i., per l'ampliamento ed il proseguimento dell'attività di recupero rifiuti in procedura ordinaria”** quest'aspetto penalizzante [Criterio Penalizzante] – Tutela dell'ambiente naturale (esposti in premessa).
2. Di Verificare se l'ampliamento dell'impianto è rispettosa degli **Ambiti ed elementi di prevalente valore naturale. Art. 20 - Ambiti di rilevanza naturalistica**
3. Di Verificare se l'ampliamento dell'impianto è rispettosa degli **Ambiti ed elementi di prevalente valore storico e culturale. Art. 26 - Ambiti di rilevanza paesistica**
4. Di Verificare se l'ampliamento dell'impianto è rispettosa dei **Parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (art. 1 f)**

Titolare dell'osservazione

Per il MoVimento 5 Stelle Senago

Mirko Albergo